



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice,

rilevato che con istanza depositata in data 24.11.2016 la difesa di parte ricorrente chiede di essere autorizzata a notificare l'atto introduttivo del giudizio ai controinteressati nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c.;

ritenuto di dover respingere detta richiesta, posto che, per l'ipotesi di elevato numero di destinatari dell'atto o di difficoltà di individuarli tutti, lo strumento tipico previsto dall'ordinamento è costituito dalla notifica per pubblici proclami;

rilevato che, per l'eventualità del rigetto dell'istanza ex art. 151 c.p.c., la ricorrente chiede differimento dell'udienza fissata per la trattazione del cautelare;

PQM

Rigetta l'istanza ex art. 151 c.p.c.;

Dispone che sull'istanza cautelare si provveda alla prima udienza di merito, già fissata al 7.3.2017 ore 9.30, fermo l'onere di notifica del ricorso nel rispetto dei termini a comparire previsti per legge;

Vista l'istanza ex art. 150 c.p.c. formulata in via subordinata, dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente delegato dr. Martello

Milano, 27 novembre 2016

Il Giudice
Laura Bertoli

